

---

Legge regionale 02 agosto 2011, n. 36

**Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).**

(Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, , del 05.08.2011 )

### **PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell'11 luglio 2011;

Considerato quanto segue:

1. Al fine di migliorare la prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico nell'ambito di una più coerente e funzionale pianificazione del territorio, è necessario rendere più efficace l'esito del controllo regionale, prevedendo che i comuni possano approvare i loro strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio solo dopo aver acquisito l'esito positivo del controllo da parte della struttura regionale competente;

Approva la presente legge

*Art. 1*  
*Modifiche all' articolo 62 della l.r. 1/2005*

omissis (1)

---

### **Note**

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 2 agosto 2011, n. 36.